

innovazione rispetto all'*iter* tradizionale delle procedure esecutive; è però del tutto chiaro che l'originalità - e come vedremo l'assoluta validità - del progetto Capaldo si giustifica proprio per l'eccezionalità della vicenda concorsuale in oggetto e per la conseguente necessità di escogitare strumenti operativi capaci di contenere tempi e costi delle tradizionali procedure esecutive.

Se a questo si aggiunge che - come vedremo - ogni passo del lungo *iter* che ha portato il Tribunale fallimentare alla definitiva approvazione della proposta di vendita in massa dei beni ai creditori è stato preceduto da un ampio e approfondito dibattito fra gli organi della procedura e che ampia e puntuale è stata altresì la motivazione del Tribunale fallimentare in relazione alle varie decisioni assunte nel corso del procedimento, appare evidente che - a maggior ragione - la sentenza impugnata non avrebbe dovuto permettersi il ricorso a generalizzazioni e "scorciatoie" probatorie.

L'innovatività del progetto - peraltro assolutamente giustificata - non può tradursi infatti in una presunzione *in danno* del Prof. Capaldo e del Tribunale fallimentare (o meglio di uno solo dei componenti del Tribunale); casomai, nel caso di specie, vale - a maggior ragione - la presunzione inversa, sia perché il Prof. Capaldo, studioso e professionista di livello internazionale, conosciuto e stimato da tutti i protagonisti del mondo bancario e finanziario, non è certamente persona sospettabile di fornire la propria consulenza per fini illeciti, sia perché le decisioni dei Tribunali fallimentari sono normalmente